



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 1080 del 17/10/2024

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: stipula convenzione con l'Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli per prestazioni in neuroradiologia interventistica.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 17/10/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: stipula convenzione con l'Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli per prestazioni in neuroradiologia interventistica.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- in questa Azienda è funzionale l'attività di neuroradiologia, strutturata attraverso la previsione di una medesima U.O.S.D., ai sensi del nuovo Atto Aziendale approvato con D.G.R.C. n° 654 del 16/11/2023 e pubblicato sul B.U.R.C. n° 82 del 20/11/2023;
- la Regione Campania, mediante D.G.R.C. n. 421 del 06/08/2024, ha approvato il nuovo piano della *rete Ictus* per l'emergenza e questa azienda è stata individuata quale HUB provinciale della macro area Caserta – Benevento;
- per l'attuazione di quanto disposto dall'organo regionale, la direzione strategica di questa A.O.R.N. ha valutato e ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione dell'AORN Cardarelli per l'esecuzione di prestazioni medico-specialistiche da svolgersi presso la propria sede e in favore della propria utenza quali prestazioni di Neuroradiologia Interventistica ed in particolare la copertura di turni di reperibilità e l'effettuazione di procedure neurointerventistiche endovascolari nel percorso STROKE;

Considerato che

a tal scopo, è stata formalizzata istanza alla predetta azienda partenopea, sfociata in una attenta fase istruttoria e volitiva per la redazione di uno schema convenzionale volto a disciplinare la collaborazione di cui trattasi;

Preso atto che

con e-mail di questa A.O.R.N. del 16/10/2024 e relativo riscontro, in pari data, dell'Azienda Antonio Cardarelli, avente prot. n. 34418, le parti hanno concordato lo schema convenzionale da adottare il quale, al contempo, è stato sottoscritto dai rispettivi direttori generali;

Letto

lo schema convenzionale di cui copia è allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che

- le prestazioni concordate consistono nella copertura di un massimo di n. 15 turni mensili di pronta disponibilità, nonché di eventuali turni di reperibilità per l'esecuzione di trattamenti endovascolari;
- il compenso previsto per tali prestazioni è definito all'art. 5, punto 1. del patto convenzionale e, precisamente, € 300,00 per la *pronta disponibilità* ed € 960,00 per il *trattamento endovascolare*, il tutto onnicomprensivi anche di I.R.A.P.;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15 della legge n° 241/1990 e s.m.i. e come funzione essenziale e particolare l'attuazione della D.G.R.C. n. 421 del 06/08/2024;
- copie degli atti istruttori narrati ai precedenti punti, sono anch'esse accluse al presente provvedimento in modalità *Allegato Semplice*, ai fini dei controlli consultivi di legittimità del provvedimento;

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

pertanto, di stipulare convenzione con l'Azienda Ospedaliera *Cardarelli* di Napoli per prestazioni in neuroradiologia interventistica per la durata di mesi sei decorrenti dal 16/10/2024, data di sottoscrizione del patto convenzionale;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di dare attuazione alla D.G.R.C. n. 421 del 06/08/2024, con la quale è stato approvato il nuovo piano della rete *Ictus* per l'emergenza;
2. di stipulare convenzione con l'Azienda Ospedaliera *Cardarelli* di Napoli per prestazioni in neurologia interventistica;
3. di stabilire che l'accordo produrrà i suoi effetti per mesi sei dalla data di sottoscrizione del patto convenzionale e per un massimo di n. 15 turni mensili di pronta disponibilità, nonché di eventuali turni di reperibilità per l'esecuzione di trattamenti endovascolari;
4. di approvare l'allegato schema di convenzione, già sottoscritto dalle parti;
5. di impegnare la spesa semestrale presunta occorrente di € 32.760,00, I.R.A.P. inclusa, sul competente conto economico n° 5020114010 "*Consulenze sanitarie ASL-AO-IRCCS Policlinici della Regione*", afferenti ai Bilanci relativi agli anni 2024 e 2025;
6. di affidare, al Responsabile della U.O.S.D. Neuroradiologia, il compito di vigilare sulla regolare esecuzione delle prestazioni convenzionate e di riscontrarle, in fase di liquidazione, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa A.O.R.N.;
7. di demandare, conclusa la fase di cui al precedente punto 6., alla U.O.C. Affari Generali la predisposizione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, al Dipartimento dei Servizi Sanitari nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Risorse Umane, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, U.O.S.D. Neuroradiologia ed all'A.O.R.N. *Cardarelli*;
9. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesi gli effetti già prodotti dall'accordo convenzionale.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Anneschiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 15/02/2024;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **DARE** attuazione alla D.G.R.C. n. 421 del 06/08/2024, con la quale è stato approvato il nuovo piano della rete Ictus per l'emergenza;
2. **STIPULARE** convenzione con l'Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli per prestazioni in neurologia interventistica;
3. **STABILIRE** che l'accordo produrrà i suoi effetti per mesi sei dalla data di sottoscrizione del patto convenzionale e per un massimo di n. 15 turni mensili di pronta disponibilità, nonché di eventuali turni di reperibilità per l'esecuzione di trattamenti endovascolari;
4. **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione, già sottoscritto dalle parti;
5. **IMPEGNARE** la spesa semestrale presunta occorrente di € 32.760,00, I.R.A.P. inclusa, sul competente conto economico n° 5020114010 “Consulenze sanitarie ASL-AO-IRCCS Policlinici della Regione”, afferenti ai Bilanci relativi agli anni 2024 e 2025;
6. **AFFIDARE**, al Responsabile della U.O.S.D. Neuroradiologia, il compito di vigilare sulla regolare esecuzione delle prestazioni convenzionate e di riscontrarle, in fase di liquidazione, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa A.O.R.N.;
7. **DEMANDARE**, conclusa la fase di cui al precedente punto 6., alla U.O.C. Affari Generali la predisposizione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione;
8. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, al Dipartimento dei Servizi Sanitari nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Risorse Umane, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, U.O.S.D. Neuroradiologia ed all'A.O.R.N. Cardarelli;
9. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesi gli effetti già prodotti dall'accordo convenzionale.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-SPECIALISTICHE DI NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA

TRA

l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con sede in Caserta in via F. Palasciano 81100 Caserta CE, (C.F./P. IVA 02201130610) nella persona del Dott. Gaetano Gubitosa, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede medesima, di seguito, per facilità di lettura "AORN Caserta";

E

l'AORN Cardarelli di Napoli, con sede in Napoli, via A. Cardarelli 9 (C.F./P.IVA 06853240635), nella persona del Dott. Antonio d'Amore, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede medesima, di seguito, per facilità di lettura "AORN Cardarelli";

PREMESSO che:

- la DGRC n. 421 del 06/08/2024 ha approvato il nuovo piano della *rete Ictus* per l'emergenza e l'AORN Caserta è stata individuata quale HUB provinciale della macro area Caserta – Benevento;
- l'AORN Caserta, ha chiesto la collaborazione dell'AORN Cardarelli per l'esecuzione di prestazioni medico-specialistiche da svolgersi presso la propria sede e in favore della propria utenza quali prestazioni di Neuroradiologia Interventistica in particolare la copertura di turni di reperibilità e l'effettuazione di procedure neurointerventistiche endovascolari nel percorso STROKE;
- da parte della U.O.C. di Neuroradiologia dell'AORN Cardarelli è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- l'AORN Cardarelli possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 quinquies del D.Lgs n.502/1992, è disponibile a garantire, contro corrispettivo le prestazioni richieste;
- l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- l'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019-2021 disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

- a) L'AORN Cardarelli, a seguito di specifica richiesta dell'AORN Caserta, si impegna ad avviare una collaborazione per l'esecuzione prestazioni di Neuroradiologia Interventistica in particolare la copertura di turni di reperibilità e l'effettuazione di procedure neuro-interventistiche endovascolari afferenti al percorso STROKE.
- b) La collaborazione si svolgerà tramite un impegno del personale dell'AORN Cardarelli, che allo scopo garantisce la piena disponibilità, su tutti i 365 giorni annui, assicurando la propria presenza presso l'AORN Caserta in tempi concordati in relazione allo specifico caso clinico.
- c) Si stabilisce, altresì, che il coordinamento delle attività di cui al presente atto di convenzione, è attestato al direttore della UOSD di Neuroradiologia dell'AORN Caserta.

Art. 2

- a) La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico della U.O.C. di Neuroradiologia dell'AORN Cardarelli. Pertanto, l'Azienda autorizza i Dirigenti medici di tale U.O.C ad effettuare le prestazioni sopra menzionate mediante accessi a chiamata, da concordare tra la UOSD di Neuroradiologia dell'AORN Caserta e la U.O.C. di Neuroradiologia dell'AORN Cardarelli.
- b) L'AORN Caserta, tramite il direttore della UOSD di Neuroradiologia o un suo delegato, si impegna a concordare direttamente con il direttore della U.O.C. di Neuroradiologia dell'AORN Cardarelli o di un suo delegato, i turni di reperibilità da far effettuare al personale dell'AORN Cardarelli.
- c) In caso di situazioni di emergenza, la gestione del singolo caso verrà concordata direttamente tra il Medico Neurologo o di Pronto Soccorso dell'AORN Caserta ed il dirigente medico Neuroradiologo reperibile presso la U.O.C. di Neuroradiologia dell'AORN Cardarelli. È possibile altresì concordare l'eventuale trasferimento del paziente all'AORN Cardarelli, qualora lo si ritenesse indicato.

Art. 3

- a) Le Parti dichiarano di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegnano a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda.
- b) Le Parti garantiscono al personale coinvolto nella collaborazione gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione dell'attività richiesta ed assicurano inoltre che i protocolli anestesilogici e perioperatori rispettino gli standard e siano conformi alle linee guida internazionali. Le Parti garantiscono la tutela del personale sanitario che presta la propria attività in situazioni di rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, così come previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs 101/2020.
- c) L'AORN Cardarelli e l'AORN Caserta garantiscono, come previsto dall'art. 112 del D.Lgs 101/2020 che i lavoratori coinvolti nelle attività del presente accordo siano classificati ai fini della radioprotezione, siano sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, giudicati idonei, siano formati e informati sui rischi derivanti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Nello specifico le Parti concordano quanto segue:

1. Il Datore di lavoro provvede ad istituire, per i propri lavoratori esterni classificati esposti di categoria A, il Libretto personale di radioprotezione ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 101/20.
2. L'esercente le zone classificate in cui opereranno i lavoratori esterni provvede a fornire agli stessi i dosimetri individuali necessari alla corretta valutazione della dose in funzione dell'entità del rischio.
3. L'esercente le zone classificate in cui opereranno i lavoratori esterni provvede a fornire agli stessi i DPI previsti così come riportato nell'addendum di radioprotezione.
4. Gli Esperti di Radioprotezione concordano, quale vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere nell'ambito di questa convenzione in entrambe le sedi, il valore di dose efficace pari a 2 mSv/anno.
5. Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esterni che svolgeranno le attività previste dalla convenzione siano informati e formati in materia di radioprotezione. Prima dell'inizio dell'attività, i datori di lavoro o i loro delegati si impegnano a fornire agli esercenti la data dell'ultimo corso di radioprotezione frequentato.
6. L'esercente o il suo delegato provvede a garantire le informazioni e la formazione specifica in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata. A tal proposito, l'esercente fornisce al datore di lavoro copia delle norme interne di protezione e sicurezza di interesse. Il datore di lavoro si impegna a fornire dette norme ai propri lavoratori interessati dalla convenzione.
7. Prima dell'inizio dell'attività, il datore di lavoro o il suo delegato si impegna a comunicare all'esercente la classificazione di ciascun lavoratore esterno e il periodo di validità dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Art. 4

- a) Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della U.O.C. di Neuroradiologia dell'AORN Cardarelli, ma comunque nel più breve tempo possibile.
- b) Rimane a carico dell'AORN Cardarelli l'organizzazione dei professionisti in maniera tale da garantire le prestazioni in oggetto della presente convenzione nei termini di cui al precedente art. 1 ed in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia.

Art. 5

L'AORN Caserta, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'AORN Cardarelli, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, i seguenti compensi:

1. copertura di un massimo di 15 turni di pronta disponibilità mensili. Il compenso per ciascun turno di reperibilità di 12 ore è fissato in € 300,00 onnicomprensive. Nell'eventualità di accesso del *neuroradiologo* reperibile per l'esecuzione di trattamento endovascolare durante il turno di reperibilità, il compenso è fissato in unica somma di € 960,00 onnicomprensive.
- a) A tal fine, il referente della Convenzione dell'AORN Cardarelli comunica a mezzo mail al Referente della Convenzione dell'AORN Caserta con cadenza mensile l'ammontare delle prestazioni effettuate ai fini della determinazione del compenso spettante all'AORN Cardarelli.

- b) Le somme, validate per conformità per qualità dal Referente dell'AORN Caserta saranno comunicate alle UU.OO.CC. Affari Generali e Gestione Economico Finanziaria dell'AORN Caserta per gli adempimenti consequenziali e la liquidazione della fattura.
- c) L'AORN Cardarelli a seguito del pagamento effettuato dall'AORN Caserta provvederà a corrispondere ai propri dirigenti la somma agli stessi dovuta secondo le regole di ripartizione interna ed al netto delle trattenute eventualmente previste in ambito aziendale e, quindi, a richiedere all'AORN Caserta l'IRAP dovuta sulle somme corrisposte ai dirigenti.
- d) Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di tutte le spese sostenute dal personale dirigente dell'AORN Cardarelli.
- e) Gli specialisti dell'AORN Cardarelli utilizzeranno il materiale sanitario fornito dall'AORN Caserta ed in uso alla UOSD di Neuroradiologia.

Art. 6

- a) Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'AORN Caserta e l'AORN Cardarelli.
- b) Le parti individuano, quali referenti per l'esecuzione del presente accordo, i rispettivi Direttore/Responsabile delle strutture di Neuroradiologia.

Art. 7

- a) Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente.
- b) Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

Art. 8

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza, per sé, i loro dipendenti, collaboratori, consulenti e sub fornitori, circa le informazioni di cui verranno a conoscenza, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi come se si trattasse di informazioni riservate di loro proprietà. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere.

Art. 9

- a) I trattamenti di dati personali che dovessero presentarsi all'interno della Convenzione saranno svolti, rispettivamente da ciascuna delle Parti interessate, esclusivamente per le finalità indicate nella Convenzione e in ottemperanza alla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento 2016/679/UE (di seguito "Regolamento"), D.lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), D.lgs. n. 101/2018, normativa comunitaria, prescrizioni dell'EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali. Tutti i dati, oggetto di trattamento, saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo

principi di liceità e correttezza al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere trattati, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione. I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario come indicato dall'art. 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dall'art. 65 del Regolamento. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

- b) Le Parti, in qualità di Titolari autonomi rendono ai soggetti interessati le informazioni relative al trattamento dei dati che li riguardano previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento. Tali informazioni, ove possibile, sono periodicamente aggiornate e reperibili sui siti istituzionali nell'apposita sezione privacy ove esistente.
- c) Le Parti nell'ambito della presente Convenzione si configurano quali Titolari autonomi del trattamento. I Titolari devono impartire per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art.29 del Regolamento. Inoltre, si impegnano a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche.
- d) Le Parti si impegnano, altresì, a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Art. 10

- a) La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata di mesi sei, eventualmente prorogabile a seguito di specifica e formale richiesta, inoltrata dall'AORN Caserta alla quale farà seguito formale assenso da parte dell'AORN Cardarelli.
- b) Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 11

La convenzione verrà aggiornata automaticamente previa comunicazione scritta alla controparte in virtù di normative nazionali e regionali eventualmente introdotte nel corso dell'esecuzione della stessa, sia sotto il profilo normativo che economico.

Eventuali altre variazioni alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo espresso fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 12

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'articolo 166 della tabella allegato B del D.P.R. 30.12.1982 n. 955 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, tariffe parte II.

Art. 13

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Prima lettura, la presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale dalle parti contraenti.

Letto, datato, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

AZIENDA OSPEDALIERA
ANTONIO CARDARELLI
di Napoli
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio d'Amore

AZIENDA OSPEDALIERA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
di Caserta
IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

stipula convenzione con l'Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli per prestazioni in neuroradiologia interventistica.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €32.760,00

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5020114010 - Consul.sanit.ASL-AO-IRCCS-Policl.reg. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 17/10/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito